



PROMEMORIA

Per tutte le persone con un mandato di tipo A

Settore di attività: estero

CHI È ASSICURATO?

Sono considerate assicurate tutte le persone che adempiono un **mandato di tipo A per il DFAE** e la cui attività per adempiere il mandato o la formazione ha luogo **all'estero**.

CHE COSA È ASSICURATO?

(Assicurazione collettiva infortuni e malattie – Polizza B10.0.736.429 presso Allianz Suisse)

IN CASO DI INFORTUNIO

(Gli infortuni a seguito di **eventi bellici** all'estero sono coassicurati)

Spese di cura

Quale assicurazione complementare alla copertura di base obbligatoria (SUVA):

- spese mediche e per i medicinali non coperte dalla SUVA;
- libera scelta dell'ospedale e del reparto.

Capitale garantito in caso di decesso fr. 40'000. –

Capitale di invalidità fra fr. 27'000.-- e fr. 225'000.—

(secondo il grado di invalidità)

Indennità giornaliera

Quale assicurazione complementare alla copertura di base obbligatoria (SUVA):

l'indennità giornaliera viene versata dal 15esimo giorno e integra la copertura di base fino al 95 per cento del salario giornaliero assicurato (al massimo fr. 384.-).

Sono esclusi:

gli infortuni e le loro conseguenze già presenti all'inizio dell'assicurazione.

IN CASO DI MALATTIA

Indennità giornaliera

L'indennità giornaliera viene versata dal 15esimo giorno per la durata del mandato concordata in precedenza, tuttavia al massimo per 716 giorni. L'indennità giornaliera non è assicurata per gli impiegati della Confederazione. Ammontare delle prestazioni: 95 per cento del salario giornaliero assicurato (al massimo fr. 274.-)

Spese di cura

Le prestazioni fino a 100'000 franchi (incl. spese di trasporto fino a fr. 20'000.--) sono considerate assicurate esclusivamente a complemento delle prestazioni della cassa malati privata. Trattamenti psicoterapeutici ambulatoriali sono pienamente indennizzati soltanto fino a 2'000 franchi. Le spese superiori a questo importo vengono indennizzate per metà.

Sono esclusi:

- 1) Le malattie e le loro conseguenze
 - già presenti all'inizio dell'assicurazione
 - percettibili nei primi otto giorni dall'inizio o dopo la scadenza dell'assicurazione, a meno che sia dimostrato da un medico che l'inizio della malattia è caduto nel periodo in cui l'assicurazione era in corso.
- 2) **Malattie dei denti**
- 3) **Gravidanza**

Contatto:

e-mail: vertragsbuero@eda.admin.ch